

Pubblicato il 09/12/2021

N. 01475/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00986/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 986 del -OMISSIS-2-OMISSIS-,  
proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leone, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria  
*ex lege* in Venezia, San Marco 63;

Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, -OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

- della circolare -OMISSIS-, con cui il direttore scolastico ha reso nota, per  
l'anno scolastico-OMISSIS-, la creazione di due prime classi, composte

rispettivamente da 25 e 26 alunni, presso la -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -  
OMISSIS-(-OMISSIS-) -OMISSIS-  
- dell'elenco, allegato alla suddetta circolare, relativo alla classe -OMISSIS-^-  
OMISSIS- presso la -OMISSIS-“-OMISSIS-”, composta da 25 alunni;  
- degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi nella  
parte in cui non prevedono e/o non consentono la creazione della classe, di  
cui fa parte la minore disabile, nel numero massimo di -OMISSIS- alunni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6-OMISSIS--OMISSIS- il dott.  
Nicola -OMISSIS-ardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-. Il ricorrente agisce in giudizio, quale padre, esercente la potestà  
genitoriale della -OMISSIS-, minore d'età, iscritta al primo anno della -  
OMISSIS-“-OMISSIS-”, presso -OMISSIS-.

Espone che la -OMISSIS- è affetta da disturbo dello-OMISSIS-(la c.d. -  
OMISSIS-), che interessa l'area della relazione e della comunicazione, disturbo  
che risulta debitamente certificato, ai sensi del d.p.c.m. 23 febbraio -  
OMISSIS-06, n. -OMISSIS-85.

2. Il genitore ricorrente ha appreso che la -OMISSIS- sarebbe stata inserita,  
per l'anno scolastico in corso, nella sezione “-OMISSIS-” in una classe  
composta da 25 alunni (quanto alla sezione “A”, sempre nella classe prima,  
sarebbero stati inseriti ben 26 alunni). Dopo averne ulteriormente  
documentato l'affezione (successivamente confermata dalla diagnosi  
funzionale stilata dalla competente A.S.L.), il genitore chiedeva che, tenendo

conto dell'accertata disabilità, la -OMISSIS- fosse inserita in una classe con un numero massimo di -OMISSIS- alunni.

Constatato il mancato accoglimento della propria istanza, il ricorrente acquisiva e quindi impugnava in questa sede la circolare -OMISSIS--OMISSIS- datata -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-2-OMISSIS-, con cui il direttore scolastico avrebbe disposto la creazione di due classi prime, rispettivamente da 25 e 26 alunni, nonché l'allegato elenco, contenente i nominativi degli alunni iscritti, nella parte in cui la minore risulta inserita nella classe -OMISSIS-^ -OMISSIS-.

3. Avverso tali atti viene proposto un unico motivo d'impugnazione (*Violazione dell'art. 5 del d.p.r. n. 8-OMISSIS-/-OMISSIS-09. Difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere*), con il quale viene contestata la violazione dell'art. 5, comma 2 del d. P.R. -OMISSIS- marzo -OMISSIS-09, n. 8-OMISSIS-, nella parte in cui prevede che le classi iniziali, qualora accolgano alunni con disabilità, siano costituite "*di norma*" con non più di -OMISSIS- alunni, salvo deroga sorretta da espressa motivazione, la quale, tuttavia, nel caso di specie è del tutto assente.

4. Costituitasi in giudizio con memoria di forma, l'Amministrazione ha prodotto documentazione, per lo più attinente alla condizione di disabilità attestata in capo alla -OMISSIS- minore del ricorrente.

5. Chiamata infine alla camera di consiglio del 6-OMISSIS--OMISSIS-, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Ritiene il Collegio che, alla luce della manifesta fondatezza del ricorso, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm., eventualità comunicata alle parti come attestato nel verbale d'udienza.

7.-OMISSIS- L'art. 5, comma 2, del d.P.R. -OMISSIS- marzo -OMISSIS-09, n. 8-OMISSIS-, stabilisce che "*le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di -OMISSIS- alunni, purché sia esplicitata e*

*motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno -OMISSIS-08, n. -OMISSIS--OMISSIS-2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto -OMISSIS-08, n. -OMISSIS-33". Inoltre, l'art. -OMISSIS-, comma 84, della legge -OMISSIS-3 -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-5, n. -OMISSIS-07 (cd. "la buona scuola"), stabilisce che "il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS- marzo -OMISSIS-09, n. 8-OMISSIS-, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità".*

7.2 Alla luce di tale quadro normativo (complessivamente posto alla base della censura formulata dal ricorrente), si deve rilevare che la classe scolastica iniziale di ciascun ciclo di istruzione, nella quale risulti inserito un alunno disabile non può essere composta da più di -OMISSIS- alunni, salva motivazione espressa, in ordine al superamento di tale limite numerico; motivazione che, in ogni caso, deve comunque tenere conto dell'obiettivo, stabilito per tutte le classi (e quindi non solo per quelle iniziali), di promuovere, attraverso la riduzione degli alunni, il miglioramento della qualità didattica "in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità" (art. -OMISSIS-, comma 84, l. n. -OMISSIS-07 del -OMISSIS--OMISSIS-5, cit.).

7.3 Ne consegue che la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore è illegittima, quando, come nel caso di specie, manchi del tutto la motivazione in relazione sia alla deroga al contingente numerico fissato dall'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 8-OMISSIS- del -OMISSIS-09, sia, sotto altro profilo, alla tendenziale riduzione del numero degli studenti iscritti in ciascuna classe, prospettata dall'art. -OMISSIS-, comma 84 della l. n. -

OMISSIS-07/-OMISSIS--OMISSIS-5, al fine di promuovere la qualità didattica a favore delle esigenze formative dello studente con disabilità.

8. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento di entrambi gli atti impugnati, restando intatto il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi alla luce dei principi sin qui esposti (punti 7.2 e 7.3).

Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della vicenda scrutinata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS- e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-03, n. -OMISSIS-96, e dell'articolo 9, paragrafo -OMISSIS-, del Regolamento (UE) -OMISSIS--OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS--OMISSIS-6, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6-OMISSIS--OMISSIS- con l'intervento dei Magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Nicola Bardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Maddalena Filippi**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.